



Codice PY003	Versione 0013	Data di approvazione 22/06/2023	Data di efficacia 01/07/2023
-----------------	------------------	------------------------------------	---------------------------------

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3	RELAZIONE CON ALTRI DOCUMENTI	5
4	DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI	5
5	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	8
6	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	8
7	FUNZIONE COMPLIANCE.....	8
8	INFORMATIVA AL PERSONALE	9
9	MODELLO OPERATIVO DI GRUPPO	9
9.1	SERVIZI OFFERTI ED ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO BANCA GENERALI	10
10	METODOLOGIA ADOTTATA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	12
11	INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE GENERATRICI DI CONFLITTO DI INTERESSI E IDENTIFICAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI GESTIONE.....	12
11.1	MISURE GENERALI DI GESTIONE	12
11.2	MISURE SPECIFICHE DI GESTIONE	14
12	REGISTRO DEI CONFLITTI.....	15
13	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO	15
14	GESTIONE DELLE RICHIESTE DI MAGGIORI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI CLIENTI	15
15	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE ...	16
15.1	OBIETTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	16
15.2	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE	16

1 Introduzione

Il presente documento ha come obiettivo quello di illustrare l'approccio che Banca Generali (di seguito la "Banca") ha adottato in merito ai conflitti di interesse.

La normativa prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori l'intermediario:

- adotti ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l'intermediario stesso, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- mantenga e applichi disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informi chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;
- mantenga e aggiorni regolarmente un registro nel quale riporta i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti.

Nell'ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura del Gruppo Bancario ed alle attività e/o servizi prestati dalle entità appartenenti al medesimo nonché le misure adottate al fine di prevenire i conflitti di interesse nonché di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

Il presente documento recepisce inoltre le previsioni in materia di conflitti di interessi attinenti ai prodotti di investimento assicurativi, tenendo conto di quanto indicato dalla normativa di riferimento in relazione all'identificazione e alla prevenzione dei conflitti di interessi connessi alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

La disciplina adottata dalla Banca e dalle Società appartenenti al gruppo bancario per la gestione dei conflitti d'interesse si basa su quattro fondamentali principi:

- dovere di identificazione, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- dovere di organizzazione (procedure da seguire e misure organizzative al fine di gestire i conflitti);
- dovere di dichiarazione (qualora le misure organizzative e amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti d'interesse non siano ritenute sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, si informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle

fonti di tali conflitti d'interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché essi possano assumere una decisione informata);

- dovere di agire secondo onestà ed equità.

2 Riferimenti normativi

Le principali fonti di riferimento del presente documento sono:

- Direttiva 2014/65/UE (MiFID II)
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565
- Regolamento Delegato (UE) 2017/2359
- D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)
- Regolamento Intermediari tempo per tempo vigente
- Direttiva (UE) 2016/97 del 20 Gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive - IDD)
- Disposizioni di vigilanza per le banche - Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia e successivi aggiornamenti.

3 Relazione con altri documenti

Il presente documento è definito in coordinamento con altre norme emanate dalla Banca, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne ed interne al Gruppo.

Queste ultime, in particolare, si sostanziano in: documenti di Corporate Governance, Regolamenti e Deleghe di Poteri, Codici di Comportamento, Policy, Circolari Interne, Procedure Operative, Processi Workflow e Flowchart Operativi, Processi formalizzati.

4 Definizione di conflitto di interessi

Gli intermediari mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilità.

In conformità al Regolamento Delegato (UE) 2017/565, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Inoltre, in conformità al Regolamento Delegato (UE) 2017/2359, al fine di identificare i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono:

a) è distinto dall'interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;

b) ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

Al fine della valutazione, gli intermediari assicurativi prendono in considerazione, come criteri Minimi, le situazioni seguenti:

a) è probabile che l'intermediario assicurativo, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;

b) l'intermediario assicurativo, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, ha un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;

c) l'intermediario assicurativo, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipa sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente Policy relativamente alla prestazione dei servizi di investimento o accessori e alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione dei suddetti servizi e/o di altre attività, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio dell'impresa di investimento stessa, dei dirigenti, dipendenti, agenti collegati di questa o a vantaggio di un altro cliente.


Al fine di identificare i conflitti di interesse, il personale preposto ed i rispettivi responsabili devono considerare se la Banca o un Soggetto Rilevante (o soggetti aventi con essi un legame di controllo diretto o indiretto):

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; ai fini della presente Policy non è sufficiente, per ravvisare un conflitto, che la Banca, o gli altri soggetti indicati, possa conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un cliente o che un cliente nei confronti del quale la Banca ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente.

La disciplina delle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati (Parte III, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e successivi aggiornamenti) mira invece a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alle operazioni con i medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati – ivi compresi eventuali conflitti d'interessi -, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti aziendali, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca o del gruppo bancario in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

A presidio di tali situazioni, la normativa di riferimento prevede dei limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati e fornisce

 BANCA GENERALI	<i>Policy in materia di conflitti di interesse</i>	CODICE PY003	VERSIONE 0013
		Pag. 7 di 16	

specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni. Questi ultimi, in particolare, devono:

- assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina
- perseguire altresì l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

Le Disposizioni chiedono di individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca e del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse. Il personale preposto ed i rispettivi responsabili devono individuare e aggiornare nel continuo le aree di operatività, ovvero le tipologie di operazioni, che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, identificando quelle in relazioni alle quali possono determinarsi conflitti d'interesse, i quali sono rappresentati nella presente Policy.

5 Individuazione dei Soggetti Rilevanti

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 individua i Soggetti Rilevanti quali:

- amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;
- amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
- dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
- persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

In linea generale, ciascun Soggetto rilevante ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'unità operativa di appartenenza qualsiasi situazione che possa generare, anche potenzialmente, un nuovo conflitto di interesse, modificare la mappa dei conflitti individuati dalla Banca (Allegato 1), ovvero essere indicativa della non completa efficacia dei presidi e delle misure di gestione istituiti dalla Banca.

6 Individuazione dei Soggetti Collegati

Le Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Parte III, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 e successivi aggiornamenti) individuano i Soggetti Collegati come l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

7 Funzione Compliance

Con riferimento agli specifici compiti individuati nella presente Policy si evidenziano, di seguito, le responsabilità della funzione di Compliance in materia di conflitti di interesse:

- informativa ai Soggetti Rilevanti;
- raccolta delle segnalazioni di potenziali conflitti, provenienti dai Responsabili delle Unità operative secondo il processo di inoltro delle comunicazioni esplicitato nel successivo paragrafo "Il modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse";
- gestione del Registro dei Conflitti di Interessi: è affidato alla funzione Compliance il compito di istituire ed aggiornare in modo regolare un registro nel quale sono riportati tipi di servizi di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti. Parimenti sono affidati alla funzione di Compliance - avvalendosi della collaborazione della Funzione Preposta - il mantenimento e l'aggiornamento di un registro delle operazioni nelle quali possa sorgere un conflitto di interessi con Soggetti Collegati;

- informativa al Consiglio di Amministrazione – ivi compreso il Collegio Sindacale – con frequenza almeno annuale in merito ai nuovi conflitti identificati e proposta di opportune misure di gestione.

8 Informativa al Personale

La presente Policy costituisce normativa vincolante per tutto il Personale. A tal fine la Policy, ed i successivi aggiornamenti, è inserita, nella rete aziendale a disposizione del personale dipendente e della rete commerciale previo opportuno avviso da parte delle unità organizzative preposte.

9 Modello operativo di Gruppo

Il Gruppo Banca Generali è un gruppo bancario internazionale con una struttura societaria polifunzionale ed integrata che si articola in:

1. una banca capogruppo, Banca Generali S.p.A., autorizzata all'attività bancaria e alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e che svolge le funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento;
2. società controllate:
 - Generfid S.p.A.
 - BG Fund Management Luxembourg S.A
 - BG Valeur S.A.

Al fine di individuare le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/565, dall'art. 21 del T.U.F. e dal Regolamento Intermediari, sono stati identificati i servizi di investimento ed accessori prestati da ogni entità del Gruppo Banca Generali e si è provveduto a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, tenuto anche conto di altre attività svolte dalle medesime.

Al fine di identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, ed i clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa, come previsto dal Regolamento (UE) 2017/2359 e dal Regolamento Intermediari, si è provveduto a valutare se la prestazione dell'attività distributiva di prodotti di investimento assicurativi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità.

Analogamente, per l'individuazione delle operazioni nei confronti di Soggetti Collegati che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse, ai sensi della disciplina delle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di Soggetti Collegati, sono stati identificati i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

9.1 Servizi offerti ed attività svolte dal Gruppo Banca Generali

Un numero significativo di situazioni in cui potrebbe presentarsi un conflitto d'interesse discende dalla sopraccitata struttura polifunzionale del Gruppo¹.

La seguente tabella riassume i servizi di investimento, accessori, attività di investimento e servizi bancari dal Gruppo Banca Generali tramite le entità che lo compongono, nonché altre situazioni dalle quali potrebbero sorgere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il cliente:

Tipologia	Dettaglio
Servizi di investimento	<ul style="list-style-type: none">▪ Ricezione e trasmissione di ordini▪ Esecuzione di ordini per conto dei clienti▪ Negoziazione per conto proprio▪ Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile▪ Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile▪ Gestione di portafogli▪ Consulenza in materia di investimenti/ consulenza in materia di investimenti preventiva rispetto a servizi esecutivi a valere su liquidità e sui strumenti finanziari detenuti presso terzi intermediari convenzionati
Servizi accessori	<ul style="list-style-type: none">▪ Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento▪ Custodia e amministrazione di strumenti finanziari▪ Servizi connessi con l'assunzione a fermo▪ Concessione dicrediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il credito o prestito▪ Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari
Servizi di gestione collettiva del risparmio	<ul style="list-style-type: none">▪ Gestione di OICR
Servizi/attività di natura bancaria/altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse	<ul style="list-style-type: none">▪ Concessione di crediti (attività bancaria);▪ Raccolta mediante l'emissione di propri strumenti▪ Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi▪ Detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti/promotori strumenti finanziari▪ Rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari▪ Soggetti Rilevanti che assumono posizioni apicali o partecipazioni rilevanti in soggetti emittenti strumenti finanziari.

¹ Laddove non altrimenti specificato è da intendersi il Gruppo bancario.

La seguente tabella riepiloga le aree di attività individuate dalla Banca e le tipologie di operazioni nelle quali potrebbero insorgere conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati:

Aree di attività	Tipologie di operazioni
Accordi/contratti per l'acquisto di beni e/o servizi	Accordi per l'acquisto di beni o la prestazioni di servizi
	Accordi per l'acquisto di beni o la prestazioni di servizi IT
	Altre spese di marketing/editoriali
	Compravendite di spazi commerciali/pubblicità
	Contratti di outsourcing
	Convenzioni per la distribuzione/collocamento di prodotti e servizi
	Polizze assicurative sottoscritte
	Servizi di consulenza acquistati
	Sponsorizzazioni
Finanziamenti attivi	Crediti di firma
	Credito al consumo
	Fidi di cassa e assimilati
	Fidi estero
	Finanziamenti in convenzione
	Mutui (incluse le variazioni di importo affidato, accolti, sostituzione, surroga)
	Posizioni in incaglio
	Posizioni in sofferenza
Finanza per la proprietà	Negoziazione di strumenti finanziari per la proprietà
Gestione tesoreria	Tesoreria cambi
Gestione delle partecipazioni	Acquisto/cessione di partecipazioni
	Operazioni di natura straordinaria (cessione ramo d'azienda, ...)
	Operazioni di natura straordinaria (fusioni/scissioni e aumenti di capitale a fronte di conferimenti in natura)
Operazioni immobiliari	Locazione attiva/passiva di immobili
Raccolta diretta	Certificati di deposito
	Depositi vincolati
	Prestiti subordinati
	Pronti contro termine
Servizi bancari e di pagamento	Contratto di conto corrente
Servizi di investimento per la clientela	Gestione contratto per la prestazione dei servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione in conto proprio, collocamento con/senza impegno irrevocabile, gestioni patrimoniali, gestione deposito titoli, consulenza
Servizio fiduciari	Servizi finanziari: amministrazione con intestazione fiduciaria di titoli e altri beni mobili e gestione di adempimenti vari connessi (ad es. ruolo di sostituto d'imposta, rilascio di garanzie reali, ecc.) Servizi societari (ad es. intestazione fiduciaria di partecipazioni nell'ambito di costituzione di società) Servizi specializzati: supporto su operazioni complesse tramite Trust e Escrow Agreement

10 Metodologia adottata per l'individuazione dei conflitti di interesse

L'approccio metodologico seguito ai fini dell'individuazione dei potenziali conflitti di interesse è articolato come segue:

1. Individuazione dei potenziali conflitti derivanti dalla prestazione di servizi investimento o dalla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi o servizi accessori o da una combinazione di tali servizi da parte delle Società del Gruppo Bancario.

Al fine di identificare le possibili fattispecie di conflitto di interesse derivanti dalla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e altre attività, si è provveduto a declinare, per ciascuna macro tipologia di conflitto definita dalla normativa (cfr § 4), le potenziali situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbe trovarsi la banca in funzione dei servizi/ attività posti in essere.

Per l'identificazione delle fattispecie di conflitto di interesse derivanti dalle operazioni con Soggetti Collegati si è provveduto a declinare le potenziali situazioni di conflitto di interesse in cui potrebbe trovarsi la banca in funzione delle aree di attività prestate.

2. Ai fini di una più corretta e completa individuazione la Banca ha considerato anche le fattispecie di conflitto connesse a:

- Soggetti Rilevanti
- struttura organizzativa
- legami retributivi.

11 Individuazione delle fattispecie generatrici di conflitto di interessi e identificazione delle relative misure di gestione

Banca Generali ha individuato le fattispecie di conflitto di interessi secondo le modalità sopra descritte, identificando ed adottando le relative misure di gestione.

Qualora si ritenga che le misure di gestione adottate per taluni conflitti derivanti dalla prestazione di qualunque servizio di investimento, o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, non siano completamente sufficienti per assicurare che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, sarà fornita adeguata disclosure al cliente.

La struttura organizzativa ed operativa è stata adottata avendo quale riferimento misure generali e specifiche per la gestione dei conflitti, che sono illustrate nei paragrafi successivi.

11.1 Misure generali di gestione

- **Barriere informative**

La Banca adotta misure atte ad impedire lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti. Le informazioni e la

documentazione relativa a ciascuna delle attività in conflitto non è resa disponibile alle risorse preposte ad altre attività; tale divieto è derogabile solamente previa autorizzazione da parte dei relativi responsabili per specifiche e circostanziate ragioni. Si segnala, in particolare, la necessità che le informazioni relative all'attività di trading della proprietà della Banca e relative all'attività di collocamento (con assunzione a fermo) non siano a disposizione delle unità operative che prestano servizi di investimento a favore della clientela (esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, gestione di portafoglio, consulenza).

- **Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite**

La Banca ha previsto un divieto generale da parte di qualsiasi persona di esercitare un'influenza indebita, sul modo in cui un Soggetto rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento. Ogni Soggetto rilevante che ritenga di aver subito un'influenza indebita nello svolgimento delle attività assegnate può effettuare un'apposita segnalazione, anche in forma anonima, alla Funzione di Compliance.

- **Vigilanza separata** sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa.

I soggetti coinvolti nelle attività in conflitto di interesse sono sottoposti gerarchicamente e riferiscono della propria attività a responsabili distinti, ferma la responsabilità ultima del vertice della Banca e delle attività svolte nel loro complesso. Ogni area di business della Banca è, infatti, assegnata ad un responsabile che riferisce direttamente al vertice della Banca.

- **Sistema retributivo ed incentivante**

La Banca ha definito dei presidi normativi ed organizzativi volti ad assicurare l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

- **Copertura di ruoli e partecipazioni**

La Banca ha stabilito misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto rilevante a servizi di investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

- **Registro dei soggetti in possesso di Informazioni Privilegiate e regole per la gestione dell'Internal Dealing**

La Banca ha adottato, secondo la vigente normativa applicabile, regole specifiche per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate, nonché regole per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse. Tali regole, che devono intendersi integralmente richiamate, consentono anche alla Banca di rafforzare le misure adottate per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse.

11.2 Misure specifiche di gestione

- **Valutazione di adeguatezza delle operazioni richieste**

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento, ha previsto l'utilizzo di un modello di valutazione dell'appropriatezza/adequazione. Inoltre la scelta del cliente di avvalersi del servizio di consulenza ovvero il semplice rilascio di informazioni sufficienti, comporta che la Banca effettui la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni richieste su iniziativa cliente. Qualora la Banca valuti come "non adeguata" un'operazione, non è possibile per il cliente perfezionare l'operazione.

La Banca effettua altresì una valutazione periodica, almeno su base annuale, dell'adequazione del portafoglio finanziario del cliente rispetto al profilo finanziario dello stesso, adottando le azioni opportune in caso di non adeguatezza.

- **Best Execution**

Come richiesto dalla vigente normativa, la Banca ha adottato misure organizzative volte a garantire l'esecuzione o la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente.

- **Codice Interno di Comportamento**

Banca Generali si è dotata di un Codice interno di comportamento, che ha aggiornato tempo per tempo in considerazione delle esigenze dettate da modifiche nella regolamentazione vigente e da variazioni organizzative della Società. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento, detto Codice indica, con integrazioni operative, le regole di comportamento che i componenti gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti, i Consulenti Finanziari e tutti i collaboratori sono tenuti a rispettare nella prestazione dei servizi bancari e di investimento.

- **Processo degli Investimenti Gestione di Portafogli**

Relativamente alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca ha previsto un processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell'asset allocation e delle decisioni di investimento e per il controllo delle stesse.

- **Limiti Operativi**

La Banca ha previsto dei limiti operativi relativamente all'inserimento nei patrimoni gestiti di strumenti finanziari in potenziale conflitto di interessi.

- **Divieto di percezione dei rebate**

Con riferimento alla prestazione del servizio di gestione di portafogli la Banca ha introdotto il divieto di percezione della retrocessione delle commissioni da parte degli OICR inseriti nei portafogli gestiti, salvo che le stesse siano riconosciute ai clienti.

- **Politica di gestione delle Partecipazioni**

La Banca ha definito tale Policy al fine di disciplinare in modo trasparente e dettagliato l'approccio metodologico e il modello operativo adottato dalla Banca per l'investimento e la gestione delle proprie partecipazioni e di quelle delle Società appartenenti al Gruppo Bancario.

Nell'ambito di tale Policy sono considerate, in relazione all'attività svolta nel comparto delle partecipazioni e alle strategie della banca e del gruppo, anche le attività bancarie che possono determinare conflitti d'interesse nella gestione delle partecipazioni della Banca (la concessione di affidamenti sotto qualunque forma; la partecipazione a consorzi di collocamento a garanzia; rapporti di fornitura strategica).

- **Politica in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati ed Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB**

La Banca ha formalizzato tale Politica, approvata dal Consiglio di Amministrazione, con la finalità di assicurare che le operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati realizzate direttamente o per il tramite di Società controllate siano poste in essere nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale, prevenendo eventuali conflitti di interesse che possono insorgere allorché si concludano operazioni con Soggetti Collegati.

Entro tale ambito la Banca si è dotata di un applicativo informatico dedicato al fine di supportare una gestione integrata delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

12 Registro dei conflitti

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 prevedono la predisposizione e l'aggiornamento regolare da parte della Banca di un registro nel quale siano riportate "le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gli interessi di uno o più clienti, comprese le sue preferenze di sostenibilità".

La funzione aziendale responsabile della gestione e del mantenimento del registro dei conflitti di interesse è la funzione Compliance della Banca.

Analogamente è prevista la registrazione informatica anche delle fattispecie di conflitti di interessi identificati sulla base delle disposizioni della Circolare n. 285/2013 ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

13 Modalità di aggiornamento

Il presente documento è sottoposto, da parte delle strutture deputate, a periodico aggiornamento coerentemente con le modalità previste dal successivo paragrafo 15.

14 Gestione delle richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 prevede l'obbligo per gli intermediari di fornire "su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole)".

La competenza della gestione di eventuali richieste rivenienti dalla clientela relative a maggiori informazioni in materia di gestione dei conflitti di interesse è attribuita al Servizio Compliance, il quale provvederà a fornire riscontro tramite supporto durevole.

15 Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse

15.1 Obiettivi del modello organizzativo

Il Modello organizzativo di gestione dei conflitti di interesse ha come obiettivo quello di:

- attribuire la responsabilità del modello di gestione dei conflitti di interesse;
- definire le modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitti di interesse;
- individuare i conflict owner per la segnalazione delle fattispecie concrete di conflitti di interesse;
- sintetizzare il processo di disclosure ai clienti;
- illustrare gli step operativi per la gestione di eventuali richieste di maggiori informazioni provenienti dai clienti circa la politica adottata in tema di gestione dei conflitti di interesse.

15.2 Modalità di aggiornamento delle fattispecie di conflitto di interesse

L'individuazione dei conflitti di interesse e la conseguente valutazione dei presidi in essere per la gestione degli stessi (così come descritti nella Policy interna) possono subire degli aggiornamenti a fronte di modifiche di carattere organizzativo o normativo.